

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 907)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1960

Determinazione in misura globale e fortettaria delle somme da versare, per l'esercizio finanziario 1959-60, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 novembre 1957, n. 1155, ha attribuito alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

a) il diritto al rimborso delle somme alla cui riscossione essa è obbligata a rinunciare per effetto di concessioni di trasporti gratuiti o di riduzioni di tariffe; e delle spese che essa sostiene, ad altri titoli, per esigenze che non riguardano la sua gestione economica;

b) il diritto a ricevere specifiche sovvenzioni a carico del bilancio dello Stato, in corrispondenza dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico, per le quali il rapporto fra le spese e le entrate è superiore a tre, e che debbono essere mantenute in esercizio per riconosciuti motivi economici e sociali di interesse generale o per ragioni di difesa dello Stato.

L'articolo 4 della stessa legge dispone, altresì, che alla specificazione degli oneri costituenti titoli ai rimborsi di cui alla precedente lettera a) ed alla determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, si debba provvedere mediante un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro.

Considerata, però, l'impossibilità di seguire la prescritta procedura per il rimborso degli oneri relativi all'esercizio 1957-58, la medesima legge determinò senz'altro in lire 40 miliardi il complessivo ammontare delle somme da rimborsare, da parte del Ministero del tesoro, per il suddetto esercizio.

Per l'esercizio 1958-59, invece, l'importo globale del rimborso da effettuare, che si

era ritenuto di poter prevedere in lire 52 miliardi, venne iscritto, in un primo tempo e salvo conguaglio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, quale fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali interessate.

La legge 20 aprile 1959, n. 256, dispose poi, in pendenza della emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, che il totale importo degli oneri da rimborsare alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio 1958-59, restasse definitivamente stabilito nella suindicata somma di lire 52 miliardi e che la somma stessa venisse rimborsata, come già fatto per quella di lire 40 miliardi dell'esercizio 1957-58, interamente e direttamente dal Ministero del tesoro.

Per l'esercizio finanziario 1959-60, gli oneri in questione sono stati previsti nella somma complessiva di lire 55 miliardi che, sempre in pendenza dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 381, come « fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per la applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ».

Dato però che, di tale somma, 5 miliardi riguardano gli oneri per le pensioni, per i quali si è provveduto con recente legge (24 dicembre 1959, n. 1144), che eleva il contributo del Tesoro previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 907, da 10 a 15 miliardi, l'importo che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha titolo a riscuotere in dipendenza della legge 29 novembre 1957, n. 1155, si riduce a lire 50 miliardi.

La riscossione di quest'ultimo importo di lire 50 miliardi resta, peraltro, subordinata alla ripartizione dell'importo stesso tra gli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni statali interessate.

Poichè il decreto presidenziale contenente le norme di applicazione della legge 29 no-

vembre 1957, n. 1155 (decreto presidenziale 25 giugno 1959, n. 411) è stato emanato soltanto recentemente, la predetta ripartizione non si è potuta eseguire prima e, se venisse attuata ora, è dubbio che le relative operazioni potrebbero essere condotte a termine entro l'esercizio finanziario 1959-60.

A rendere maggiormente incerta la possibilità di dare, per il corrente esercizio 1959-1960, piena ed integrale applicazione al meccanismo previsto dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155, concorrono, fra l'altro, le difficoltà che potrebbero opporsi all'iscrizione a titolo specifico, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, delle partite concernenti le sovvenzioni per le linee a scarso traffico con coefficiente di esercizio superiore a tre.

Infatti non è certo che la complessa procedura necessaria per addivenire al riconoscimento dell'esistenza della pregiudiziale condizione dell'insopprimibilità del servizio ferroviario, sulle linee in questione, per motivi di interesse generale, possa essere condotta a termine in tempo per promuovere l'iscrizione nel bilancio del corrente esercizio delle relative sovvenzioni.

Così stando le cose, meritano particolare attenzione le preoccupazioni manifestate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la riscossione della suindicata somma di lire 50 miliardi, il cui ritardo può arrecare all'Amministrazione stessa delle notevoli difficoltà di tesoreria, anche in relazione all'accelerata esecuzione in atto del piano quinquennale d'investimenti di cui alle leggi 21 marzo 1958, n. 289 e 18 dicembre 1959, n. 1142.

Per le suesposte ragioni, si è ravvisata la opportunità di adottare, per l'esercizio finanziario 1959-60, una soluzione analoga a quella attuata per gli esercizi 1957-58 e 1958-1959.

A questo scopo è rivolto, appunto, il disegno di legge che si presenta.

L'articolo 1 di tale disegno di legge dispone che, per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle somme da

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 50 miliardi e che tale somma deve iscriversi per il suo intero ammontare nello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Con l'articolo 2 si dispone invece per quanto concerne la esecuzione delle conseguenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 50 miliardi.

Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

All'occorrenza relativa si provvederà a carico del capitolo n. 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al « fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ».

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.